



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico	<b>U</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0003645/2024 del 15/03/2024 Class. 4.3 Fasc. 4.3 N.30/2015 Firmatario: ALESSANDRA COGNO Comune di Fiesso d'Artico	

**COMUNE DI FIESSO D'ARTICO**  
Città Metropolitana di Venezia  
SETTORE UNO - ECONOMICO/AMMINISTRATIVO  
Ufficio Tributi  
Piazza G. Marconi, 16 – 30032 Fiesso d'Artico (VE)  
Tel. 041 5137126 E-mail: [tributi@comune.fieffdartico.ve.it](mailto:tributi@comune.fieffdartico.ve.it)

## IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. 2024

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

## SI AVVISA LA CITTADINANZA

che **entro il 17 GIUGNO 2024**, essendo il 16 giugno Domenica, dovrà essere effettuato il versamento della **PRIMA RATA IMU** a titolo di **ACCONTO** rispetto a quanto dovuto per l'annualità di imposta 2024. La **SECONDA RATA IMU** a titolo di **SALDO**, dovrà essere versata entro il **16 DICEMBRE 2024**. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione annuale entro la scadenza prevista per l'acconto, ovvero 17 giugno 2024, così come previsto dall'art. 1, comma 762, della Legge n. 160 del 2019.

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento delle rate IN ACCONTO e A SALDO IMU 2024 sono quelle approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 28-12-2023 – Allegato C)

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE RIDUZIONE
Fabbricati <b>diversi dall'abitazione principale</b> , locati e non locati di categoria catastale <b>A/1, A/8, A/9, A/10 e D/5</b> e relative <b>pertinenze</b>	10,6 per mille	€ 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale anziani o disabili acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata
<b>Abitazione principale e sue pertinenze</b> (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTE	
<b>Abitazione principale</b> iscritta nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> e loro <b>pertinenze</b> (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	6 per mille	€ 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale
Fabbricati <b>diversi dall'abitazione principale</b> , locati e non locati, ad <b>esclusione</b> delle categorie catastali <b>A/1, A/8, A/9, A/10 e D/5</b>	9,6 per mille	

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
Immobili non produttivi di reddito fondiario e/o posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle Società	9,6 per mille	
Immobili classificati nella categoria catastale D, destinati esclusivamente all'assistenza alla persona in strutture ospedaliere, case di riposo e di cura private (anche se aventi scopo di lucro).	8,6 per mille	
<b>Aree Fabbricabili</b>	9,6 per mille	
<b>Terreni agricoli</b> (tranne quelli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in quanto già esenti)	9,6 per mille	

Per le **aree fabbricabili**, la base imponibile, sulla quale calcolare l'IMU, è costituita:

- dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Si invitano, quindi, tutti i contribuenti che possiedono aree fabbricabili a dichiarare e/o aggiornare periodicamente il suddetto valore mediante la DICHIARAZIONE IMU approvata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29-07-2022 precisando che in difetto di ciò, l'adeguamento sarà effettuato da parte dell'Ufficio Tributi, mediante l'attività accertativa.

E' a disposizione nell'home page del sito istituzione – sezione Siti tematici, oppure al link <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=D578>, un software che permette il calcolo dell'IMU dovuta inserendo i dati catastali, mesi e percentuale di possesso di terreni e/o fabbricati.

Fiesso d'Artico, Marzo 2024

**Il Responsabile del Servizio Tributi**

Cogno Dott.ssa Alessandra

*(firma digitale apposta ai sensi della vigente normativa)*